

(N. 1738)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1951

Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione Italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 5 settembre 1942, n. 1665, convertito, con modificazione, nella legge 31 maggio 1943, n. 569, dava facoltà al Ministro per l'interno (ora Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica) di autorizzare, previa intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, l'ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa, al secondo anno di corso presso le scuole-convitto professionali per infermiere, disciplinate, come è noto, dall'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie e dalla legge 19 luglio 1940, n. 1098.

Il beneficio dell'abbreviazione di un anno del corso normale per il conseguimento del titolo di infermiera diplomata — concesso alle infermiere volontarie della Croce Rossa —

traeva origine da un duplice ordine di considerazioni: 1° l'assoluta necessità di preparare, con la massima sollecitudine possibile, un adeguato numero di infermiere professionali in relazione alle presenti esigenze del servizio di assistenza infermieristica presso gli ospedali civili; 2° il riconoscimento della parziale preparazione professionale compiuta dalle infermiere volontarie presso le scuole infermieristiche dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Il beneficio anzidetto era, peraltro, limitato nel tempo, sino a tre anni dopo la cessazione dello stato di guerra ed era, inoltre, condizionato alla circostanza che si trattasse di infermiere volontarie le quali avessero conseguito detta qualifica prima della fine delle ostilità.

Conseguentemente, soltanto le infermiere volontarie, divenute tali prima del 15 aprile 1946 (data di cessazione dello stato di guerra ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49), potevano essere iscritte al secondo anno delle scuole convitto professionali, mentre la possibilità di conseguire il beneficio in parola sarebbe dovuta cessare allo scadere del triennio, dalla fine della guerra e cioè il 15 aprile 1949.

Tuttavia, attese le inderogabili esigenze del servizio, l'ammissione di infermiere volontarie al secondo corso delle scuole professionali fu di fatto autorizzata per tutto l'anno 1949.

La presente situazione dell'assistenza infermieristica qualificata presso gli ospedali civili, rende, tuttora, necessaria l'abbreviazione dei corsi professionali nei riguardi delle infermiere volontarie.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, il quale (articolo 1), mentre da un lato ripristina, per la durata di 2 anni, il beneficio dell'ammissione al secondo anno dei corsi professionali delle infermiere volontarie della Croce Rossa, dall'altro elimina la condizione, posta in precedenza, che debba trattarsi di infermiere volontarie, qualificate tali prima della cessazione delle ostilità.

Va, infatti, tenuto presente che la maggior parte delle infermiere volontarie, che avessero conseguito il titolo prima del 15 aprile 1946, hanno già beneficiato delle predette disposizioni, talchè, se fosse limitato soltanto

ad esse, il nuovo provvedimento risulterebbe praticamente inoperante.

Si è, invece, ravvisata l'opportunità di tenere ferme le condizioni precedentemente stabilite per l'accesso delle infermiere diplomate nel modo suindicato ai corsi per abilitazione delle funzioni direttive dell'assistenza infermieristica o alle scuole specializzate di assistenti sanitarie visitatrici. Il periodo di effettivo servizio presso gli ospedali civili che si richiede per l'ammissione ai corsi predetti (rispettivamente 2 oppure un anno) costituisce garanzia di adeguata esperienza professionale ai fini dell'ulteriore progresso di carriera.

Si è, inoltre, ritenuto necessario stabilire, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 comma 1° del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, che le infermiere volontarie aspiranti alla iscrizione di che trattasi siano munite almeno del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore.

Non si è potuto, infine, trascurare la particolare situazione delle infermiere della Croce Rossa Italiana che sono state ammesse al secondo anno di corso delle scuole-convitto effettuate in epoca posteriore a quella stabilita dalla citata legge 31 maggio 1943, n. 569. Al riguardo la soluzione più opportuna — tenuta presente l'attuale situazione dell'assistenza infermieristica — è apparsa quella della convalida delle ammissioni stesse entro un dato termine (31 dicembre 1951). In tal senso provvede l'articolo 3 dello schema.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per la durata di anni 2 dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, può autorizzare l'ammissione, per esami, delle infermiere volontarie dell'Associazione Italiana della Croce Rossa che siano fornite della licenza delle scuole medie inferiori e che abbiano il diploma di infermiere volontarie da non più di 5 anni, al secondo anno di corso presso le scuole-convitto professionali per infermiere, previste dall'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto reale 27 luglio 1934, n. 1265, per il conseguimento del relativo diploma di Stato a tutti gli effetti dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

## Art. 2.

Le infermiere che conseguono il diploma di Stato ai sensi del precedente articolo, devono prestare effettivo servizio, presso gli

ospedali civili, per una durata di tempo non inferiore ad anni due perchè possano essere ammesse alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, oppure al corso per l'abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza infermieristica.

Il servizio che dette infermiere abbiano effettivamente prestato quali volontarie nella Croce Rossa Italiana è valutabile per l'ammissione alle scuole od ai corsi di cui al precedente comma.

Il documento del prestato servizio è titolo indispensabile per adire alle suddette scuole.

## Art. 3.

Non oltre il 31 dicembre 1951, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, è autorizzato a convalidare le ammissioni delle infermiere della Croce Rossa Italiana, al secondo anno di corso delle Scuole-convitto professionali per infermiere effettuate in conformità delle norme contenute nella legge 31 maggio 1943, n. 569, posteriormente alla data in cui la legge stessa ha cessato di avere vigore.